

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina i referendum consultivi previsti dell'Art.30 dello Statuto .

Art. 2

È consentita la richiesta di referendum consultivi da parte dei cittadini e del Consiglio Comunale al fine di conoscere il parere della comunità su oggetti di rilevanza generale, in materia di esclusivo interesse locale.

Art. 3

Possono essere proponenti i referendum consultivi:

- a) il Consiglio Comunale
- b) Un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune

Art. 4

Il referendum consultivo può essere proposto anche su oggetti di rilevanza generale, purchè rientranti in materie di esclusivo interesse locale.

Non possono formare oggetto di referendum consultivo:

- a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca o decadenza;
- b) atti relativi al personale del Comune e delle aziende e istituzioni;
- c) regolamenti interni del Comune;
- d) bilanci, tributi e contabilità;
- e) oggetti e pareri sui quali il Consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge, ove il rispetto di detti termini non consenta l'attuazione della procedura referendaria;
- f) oggetti deliberati con impegni finanziari o deliberazioni relative a rapporti con terzi.

Art. 5

Promozione del referendum

Gli elettori che intendono promuovere referendum consultivi hanno facoltà di chiedere all'Ufficio Segreteria del Comune la necessaria assistenza per la corretta formulazione dell'iniziativa.

Sulla proposta, che deve illustrare motivi e finalità dell'iniziativa, decide, circa l'ammissibilità, il Comitato dei Garanti nominato dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall'art.30 dello Statuto.

Il Comitato dei Garanti deve esprimere il suo parere entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.

Art.6

I cittadini che intendono promuovere il referendum debbono, in numero non inferiore a 30, presentare apposita istanza scritta all'Ufficio Segreteria del Comune, che ne dà atto con verbale del quale viene rilasciata copia.

I promotori, che possono farsi rappresentare da due di essi, debbono risultare iscritti nelle liste elettorali del Comune .

L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, con l'indicazione dell'oggetto del quesito, formulato in termini semplici e chiari e riferito a problemi affini e ben individuati.

Le richieste oggetto della stessa istanza di referendum devono rispondere a criteri di omogeneità.

L'Ufficio di Segreteria tempestivamente informa della presentazione dell'istanza il Sindaco ed il Comitato dei Garanti, ai quali invia copia dell'istanza.

Di tale istanza viene data notizia sul Notiziario del Comune.

Art. 7

Ammissibilità del referendum

Il Sindaco, entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, invia il quesito al Comitato dei Garanti che deve accertare che questo sia formulato in conformità e nel rispetto di quanto previsto all'art.30 dello Statuto e sia pertanto ammissibile.

Il Comitato dei Garanti deve esprimere le sue valutazioni circa l'ammissibilità o meno del quesito entro 30 giorni e farle pervenire al Sindaco. Il Sindaco inserisce la proposta di referendum consultivo all'ordine del giorno del primo Consiglio

Comunale. Il Consiglio Comunale deve esprimersi sull'ammissibilità entro 30 giorni dalla data di presentazione del parere del Comitato dei Garanti.

Art. 8

Raccolta delle firme

La raccolta delle firme deve essere effettuata su fogli di carta libera. Ciascuno di essi deve recare, stampato in epigrafe a cura dei promotori, il quesito formulato nell'istanza del referendum.

I fogli destinati alla raccolta delle firme sono presentati, per la vidimazione, alla Segreteria del Comune.

Il Dirigente dell'Ufficio Segreteria appone su ciascun foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori, che ne rilasciano ricevuta.

La raccolta delle firme non può essere effettuata su fogli non vidimati e deve svolgersi in un arco di tempo di 90 giorni, dalla esecutività della deliberazione consiliare di ammissibilità del referendum.

Art. 9

Autenticazione delle firme

L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo precedente, dove devono essere indicati chiaramente nome e cognome, luogo e data di nascita.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il Comune, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco o da un Assessore o da un Consigliere Comunale delegati dal Sindaco o da un funzionario da lui incaricato, o dal segretario comunale.

L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio; in tal caso, essa deve indicare il numero delle firme raccolte.

Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o, comunque, impedito ad apporre la propria firma.

Art. 10

Presentazione delle proposte di referendum

La richiesta di referendum, corredata di tutta la documentazione prescritta e cioè dalla sottoscrizione di almeno un decimo degli elettori, deve essere depositata dai promotori, che possono essere rappresentati da due di essi, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune.

Il dirigente dell'ufficio, mediante processo verbale di cui rilascia copia, dà atto della presentazione della proposta, della data e del deposito dei documenti. Nel verbale inoltre sono indicati nome, cognome e domicilio dei presentatori e, su dichiarazione dei medesimi, il numero delle firme raccolte.

Art. 11

L'Ufficio Segreteria, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di referendum corredata dalla relativa documentazione, deve provvedere al controllo circa la regolarità delle sottoscrizioni.

Una volta ultimato il controllo, l'Ufficio Segreteria deve fare pervenire la proposta, corredata da un proprio parere circa la regolarità delle sottoscrizioni, che devono essere in numero non inferiore ad un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 12

Il Sindaco fissa la data di svolgimento del referendum che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento del parere dell'Ufficio Segreteria.

Art. 13

Il Sindaco con propria ordinanza, indice il referendum, da effettuarsi in una domenica compresa nel periodo di cui all'articolo precedente.

Il referendum consultivo non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto .

L'ordinanza del Sindaco fissa la data ed elenca il quesito od i quesiti da sottoporre a referendum .

Il Sindaco deve dare notizia dell'ordinanza di indizione mediante manifesti.

L'Amministrazione deve inoltre provvedere alla stampa di un numero speciale del Notiziario del Comune interamente dedicato al referendum. Adeguato spazio dovrà essere riservato ai promotori ed ai gruppi consiliari.

Può ottenere uno spazio sul Notiziario anche un eventuale Comitato contrario alla proposta di referendum.

Tale Comitato dovrà costituirsi entro 10 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di ammissibilità del referendum, con le medesime modalità di cui all'Art. 6 del presente Regolamento.

Art. 14

Disciplina della votazione

Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 15

La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n°223. Alla costituzione e alla composizione degli uffici elettorali di sezione provvede il Sindaco con propria ordinanza.

La ripartizione del Comune per sezioni elettorali avverrà come segue :

Capoluogo	N° 5	Seggi
Osteria Grande	N° 2	Seggi
Gallo	N° 1	Seggio
Molino Nuovo	N° 1	Seggio
Poggio	N° 1	Seggio
Varignana	N° 1	Seggio

La scelta dei luoghi di riunione è demandata all'Ufficio Comunale per il referendum.

Art. 16

Entro cinque giorni dalla data dell'ordinanza del Sindaco di indizione del referendum, presso la Segreteria del Comune è costituito l'Ufficio Comunale per il Referendum.

L'Ufficio Comunale per il Referendum è composto da tre dirigenti, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal Sindaco. Un impiegato della Segreteria è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale, composto da un presidente, due scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario.

Art. 17

Operazioni di voto.

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla Giunta e devono possedere la dicitura:

"Referendum consultivo".

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili e due rettangoli con all'interno le dizioni [SI] e [NO] .

All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8 della domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e terminano alle ore 20 del giorno stesso.

Art. 18

Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati nel Consiglio Comunale e dei promotori del referendum.

Tali rappresentanti sono designati da persona munita di mandato, autenticato da Notaio o da Segretario Comunale, dei proponenti il referendum e dei Capigruppo Consiliari.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione dei referendum.

Art. 19

Proclamazione dei risultati

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'Ufficio Comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la Segreteria Comunale.

La proposta soggetta a referendum consultivo è approvata se alla votazione ha partecipato almeno il 40% degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

I risultati sono proclamati dall'Ufficio Comunale per il referendum. Di tutte le operazioni di tale ufficio è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la Segreteria del Comune e l'altro è trasmesso al Sindaco perché ne informi il Consiglio Comunale.

Art. 20

Disposizioni applicabili

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste della legge statale 25 maggio 1970, n° 352, e successive modificazioni, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo.

Per ogni altro provvedimento che si dovesse rendere necessario per un regolare svolgimento del Referendum consultivo provvederà l'Ufficio Comunale per il Referendum.

Art. 21

Spese

Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum consultivo fanno carico al Comune.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente Regolamento, si provvede con stanziamenti da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Cap.40024

PROVINCIA DI BOLOGNA

Cod.Fisc.00543170377

OGGETTO: Regolamento per la disciplina del referendum consultivo

Il dirigente del servizio Affari Generali

Ai sensi dell'Art.53 della legge 8.6. 1990 n.142, esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica del contenuto della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

li 28-4-1993

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Paride Gullini

Esprimo parere favorevole ai sensi dell'Art.53 legge n°142/1990, circa la regolarità contabile della proposta di cui all'oggetto. Si attesta, ai sensi dell'Art.55, la copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE RAGIONERIA

//

Il Sottoscritto Segretario Generale, esprime parere favorevole circa la legittimità dell'atto di cui trattasi.

Li 27/05/1993

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Belloli Mario

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Nerio Scala

Il Segretario
F.to Belloli Mario

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 8 GIUGNO 1993
LI 8 GIUGNO 1993

Il Segretario
F.to *illeggibile*

ESITO DEL CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

___ per la decorrenza dei termini di cui all'art.46, comma 1, della L. 8-6-1990, n°142, in data / / /
 x per l'esame favorevole del CO.RE.CO nella seduta del 21/06/1993, prot. n°21898

li / / / /

Pres.
Giuseppe Busetto

Ripubblicata all'albo pretorio per 15 giorni dal 7/7/1993 al 21/7/1993.